

Regolamento

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 10 dello Statuto della Fondazione regola le procedure per il perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali della Fondazione e disciplina gli indirizzi e le modalità per l'ideazione/selezione dei progetti e degli interventi e per l'assegnazione dei contributi.

Art. 2 - Settori di intervento

La Fondazione persegue finalità sociali, umanitarie, culturali, formative e di ricerca, operando nei settori dell'assistenza, della sanità, dello sport, dell'arte, dell'educazione e dell'ambiente rivolgendosi a tutti i cittadini ed operatori, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. La Fondazione progetta e sostiene interventi a favore dei malati, dei bambini e dei portatori di handicap; promuove attività di ricerca medico/scientifica e di formazione; nella lotta al sottosviluppo, alla povertà e al disagio, sostiene interventi in grado di favorire lo sviluppo umano, l'autosufficienza alimentare ed economica e l'istruzione, delle fasce più disagiate della popolazione, al fine di promuovere e rafforzare l'autonomia e la responsabilità della società civile; promuove o sostiene eventi culturali, artistici e sportivi.

Art. 3 - Principi guida

Le finalità della Fondazione sono approvate dal Consiglio di Amministrazione sulla base di:

- a) indirizzi strategici e obiettivi da perseguire;
- b) priorità e strumenti di intervento;
- c) settori, ambiti e aree geografiche di intervento;
- d) ammontare complessivo delle risorse da destinare all'attività istituzionale e la ripartizione delle stesse tra i settori di intervento.

La Fondazione sceglierà autonomamente i progetti da sostenere e i soggetti con cui collaborare.

Art. 4 - Aree di intervento

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, individua ogni anno, in un apposito documento, le aree di intervento ritenute maggiormente prioritarie.

La Fondazione favorisce interventi nella realtà novarese, dove è radicato il Gruppo De Agostini, in Italia e nel resto del mondo.

La Fondazione stabilisce di destinare le proprie risorse all'area novarese nonché alla realtà nazionale e internazionale. Una quota pari ad un massimo del 5% delle risorse complessive è destinata a dare continuità a impegni già in essere da tempo all'interno del Gruppo De Agostini.

Art. 5 - Procedure di attuazione

Il Segretario Generale, in accordo con il Presidente, procede:

- a) alla predisposizione dei programmi specifici che traducono in linee operative gli indirizzi strategici;
- b) alla determinazione degli obiettivi da perseguire nelle aree di intervento;
- c) alla individuazione degli eventuali settori di attività della Fondazione, nominandone gli

eventuali responsabili;

d) alla predisposizione del regolamento dell'attività istituzionale della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

e) alla cura degli atti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione, nonché delle iniziative della Fondazione;

f) alla definizione delle modalità di intervento;

g) alla redazione dei progetti e alla scelta dei partner per gli interventi ideati dalla Fondazione;

h) ad assicurare la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse;

i) ad assicurare una efficiente utilizzazione delle risorse e l'esito degli interventi.

In caso di impedimento o inadempienza del Segretario Generale, il Presidente provvederà a dare seguito allo svolgimento delle suddette attività.

Art. 6 - Enti ammessi a collaborare con la Fondazione

In un primo momento la Fondazione svolge la propria attività attraverso l'erogazione di contributi, che consentono di mantenere rapporti esterni rispetto ai destinatari dei fondi, i quali utilizzeranno le risorse secondo criteri autonomi, una volta precisato lo scopo con cui vengono richiesti.

La Fondazione può operare con strutture ridotte, esaurendosi il compito quasi esclusivamente nelle scelte tra diversi richiedenti e nelle decisioni relative del Consiglio di Amministrazione. In un secondo momento, la Fondazione intende operare anche con progetti di iniziativa propria. Per tali progetti la Fondazione potrà costituire alle dipendenze del Segretario Generale un Ufficio Progetti e impostare l'attività sulla base dell'analisi dei bisogni nei settori individuati da un apposito documento triennale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

I progetti di intervento dovranno essere corredati, oltre che dai necessari dettagli tecnici, anche da analisi storiche, politiche ed economiche che permettano di comprendere le dinamiche di lungo periodo e di inquadrare l'intervento nell'effettivo contesto storico-sociale.

A) La Fondazione riconosce come possibili partner per i propri progetti tutti i soggetti organizzati, imprese, enti strumentali, persone fisiche che, per le loro esperienze, competenze e conoscenze nel campo della solidarietà sociale, della cooperazione allo sviluppo, della ricerca medico/scientifica, dell'arte, della cultura e dello sport possano portare e garantire un contributo alla progettazione, realizzazione e sostenibilità del progetto.

B) La Fondazione riconosce come beneficiari di erogazioni tutti i soggetti organizzati e formalmente costituiti che operano senza finalità di lucro, come organizzazioni, fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, nazionali e internazionali che operino per scopi di utilità sociale. Più in particolare:

a) Organizzazioni Non Governative (ONG) in possesso del riconoscimento di idoneità del Ministero degli Affari Esteri;

b) enti senza scopo di lucro, ovvero associazioni, comitati, federazioni, fondazioni e cooperative che svolgono la propria attività in modo diretto e continuativo con un radicamento nel territorio;

c) enti pubblici, sempre che i progetti rientrino nei settori e nelle aree di intervento previsti dal presente regolamento.

I soggetti di cui sopra non possono perseguire in alcun modo fini di lucro nella realizzazione del progetto e devono investire in quest'ultimo tutte le entrate collegate ad esso. L'assenza di finalità lucrative è sanzionata attraverso il divieto di distribuire tra i propri componenti

eventuali profitti derivanti da attività e l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità.

Non potranno essere prese in considerazione dalla Fondazione proposte e domande di contributo presentate da:

- a) partiti e movimenti politici e loro articolazioni organizzative;
- b) organizzazioni sindacali e di patronato;
- c) organizzazioni che praticano discriminazione o limitano l'iscrizione in base a razza, religione, età, sesso, luogo di nascita;
- d) persone fisiche con l'eccezione di erogazioni sotto forma di borse di studio o di ricerca.

La Fondazione non sostiene inoltre iniziative legate ai seguenti eventi:

- a) progetti che avvantaggino direttamente i dipendenti, i clienti e i fornitori del Gruppo De Agostini, con la sola eccezione dell'eventuale concessione di borse di studio a favore di figli di dipendenti di società appartenenti al Gruppo De Agostini;
- b) viaggi, spedizioni, trasporti;
- c) iniziative che favoriscono e giovano innanzitutto agli stessi membri dell'organizzazione .

Art. 7 - Modalità di presentazione dei progetti

I progetti della Fondazione dovranno essere accompagnati da una dettagliata relazione nella quale siano evidenziati gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici, i risultati attesi, i beneficiari diretti e indiretti, la controparte locale, eventuali impegni degli enti e istituzioni nazionali e locali. Nella relazione dovranno essere inoltre descritti gli aspetti che garantiscono la sostenibilità del progetto, le modalità di monitoraggio previste, un dettagliato piano finanziario complessivo e diviso per ciascuna annualità nel caso di progetti pluriennali.

Gli enti che volessero collaborare con la Fondazione o richiedere un contributo dovranno seguire le procedure e le modalità definite dal Consiglio nel documento "Linee guida per la selezione dei progetti. Rendicontazione e monitoraggio". Nel documento sono inoltre illustrate le modalità per il monitoraggio, misurazione e rendicontazione degli interventi sostenuti.

Art. 8 - Valutazione dei progetti e degli interventi

L'istruttoria in merito ai progetti di iniziativa diretta della Fondazione e di quelli presentati da enti terzi è svolta dal Segretario Generale, il quale può avvalersi, per progetti di particolare complessità, di esperti esterni con specifiche competenze.

Per le domande di finanziamento presentate da enti terzi, il Segretario Generale, avvalendosi delle competenze specifiche necessarie, effettua la verifica della completezza della documentazione, incontra il soggetto proponente, procede alla valutazione di merito che accerti la sostenibilità e fattibilità, anche finanziaria, della proposta. Tutti i progetti che hanno superato la prima fase dell'istruttoria di cui ai precedenti paragrafi saranno valutati secondo i criteri di verifica e di valutazione (ex-ante ed ex-post), le linee generali e le metodologie appropriate indicate nel documento "Linee Guida".

Il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto, delibera l'intervento da sostenere.

Art. 9 - Cofinanziamento

La Fondazione prevede il finanziamento parziale di un progetto nei seguenti tre casi:

- a) contributo parziale a completamento della parte di contributo assicurato da un ente terzo senza scopo di lucro;

- b) contributo parziale a completamento della parte di contributo assicurato da un ente con scopo di lucro che persegua nell'occasione finalità e scopi compatibili con quelli previsti dallo Statuto della Fondazione;
- c) contributo parziale a completamento di un progetto già avviato dall'ente richiedente il finanziamento.

Art. 10 - Monitoraggio, verifica e rendicontazione

Tanto per i progetti di iniziativa propria, quanto per i progetti presentati da terzi, la Fondazione orienta la propria attività nei seguenti controlli:

- a) verifica dello stato di avanzamento con un monitoraggio delle fasi operative di sviluppo del progetto, visite sul campo, raccolta di informazioni e di dati;
- b) verifica a consuntivo dell'efficacia dei risultati raggiunti e delle ricadute sui beneficiari;
- c) verifica del reale utilizzo e coerente destinazione delle risorse impiegate.

Art. 11 - Conclusione del progetto

A conclusione dell'intervento, entro il termine di tre mesi dalla cessazione delle attività, l'ente è tenuto a presentare alla Fondazione, unitamente al rendiconto finale e all'ultimo stato di avanzamento, una relazione di chiusura del progetto in cui sia descritta e documentata la sostenibilità delle opere e iniziative realizzate.

La relazione di chiusura e il risultato della valutazione a consuntivo, effettuata dalla Fondazione ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, sono presentate dal Segretario Generale al Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Nomina e assistenza di esperti

Qualora taluni progetti propri o proposti da altre organizzazioni richiedano competenze per la progettazione e la valutazione dell'effettiva valorizzazione, il Presidente, di concerto con il Segretario Generale, potrà nominare uno o più esperti per tale progettazione e valutazione.

Art. 13 - Informazione

Il Presidente, in accordo con il Segretario Generale, provvede ad inviare la relazione annuale sulla attività della Fondazione, di cui all'art. 10 dello Statuto, al Consiglio di Amministrazione di De Agostini S.p.A..

Il Segretario Generale curerà, inoltre, che i programmi di intervento della Fondazione siano sostenuti da azioni informative presso il pubblico e i mezzi di informazione utilizzando anche gli strumenti telematici. L'informazione dovrà favorire la trasparenza nel processo di ideazione e selezione dei progetti di intervento, delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti.

Oltre all'informazione esterna, il Segretario Generale potrà predisporre quelle azioni necessarie per promuovere l'immagine della Fondazione presso la struttura interna del Gruppo De Agostini.